

CIRCOLARE N. 1109/22 del 5 marzo 1951

OGGETTO: Visita di constatazione dei piccoli impianti funiviari.

Come è noto, la costruzione e l'esercizio dei palarci e dei piccoli impianti funiviari montani sono regolati dal D.M. 12 dicembre 1935, n. 3584, che solleva tali piccoli impianti dalla licenza prevista dalla L. 13 giugno 1907, n. 403, e di conseguenza dal pagamento delle tasse di impianto e di esercizio previste dalla legge tributaria delle concessioni governative, e devolve agli Ispettorati compartimentali il rilascio del nulla osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo o palorcio richiesto.

Ora, per corrispondere ad analogo quesito formulato da alcuni Ispettori compartimentali, si precisa che, tenuto presente il suddetto decreto ministeriale, gli Ispettori compartimentali sono tenuti ad eseguire una visita di constatazione dei suddetti impianti, intesa ad accertare che l'impianto eseguito corrisponda al progetto, in base al quale era stato concesso il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio, e siano state soprattutto conservate nella costruzione le caratteristiche limite degli impianti passibili delle agevolazioni concesse nell'interesse dell'economia della montagna.